



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice

in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3361/2024 depositato il 07/07/2024

proposto da

ricorrente1 P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 8917/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20 e pubblicata il 03/07/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239037702128000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170256661747000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180038549537000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180109064662000 ALTRO

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190064480142000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190183151576000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190190301155000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190251171473000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200049005935000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200119754267000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200119754368000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145910117000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210130571160000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210059137254000 ALTRO

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2981/2025 depositato il 21/10/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come in atti

Resistente/Appellato: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Roma n. 8917/2024, non notificata e pubblicata il 03/07/2024, che ha parzialmente respinto il ricorso proposto avverso intimazione di pagamento n. 09720239037702128, relativa a n. 17 cartelle di pagamento, dichiarando il difetto di giurisdizione per quattro cartelle di pagamento (n. 09720170132639371000, n. 09720170268801378000, n. 09720190031916289000 e n. 09720210059137355000), in quanto relative a crediti di natura previdenziale, come tali rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Per le restanti 13 cartelle di pagamento (n. 09720170256661747000, n. 09720180038549537000, n. 09720180109064662000, n. 09720190064480142000, n. 09720190183151576000, n. 09720190190301155000, n. 09720190251171473000, n. 09720200049005935000, n. 097202000119754267000, n. 09720200119754368000, n. 09720200145910117000, n. 09720210059137254000 e n. 09720210130571160000) è stata respinta l'eccezione di prescrizione con condanna al pagamento delle spese di lite .

Propone appello la società contribuente, che eccepisce la prescrizione dei crediti e chiede la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese.

Si è costituito Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratosi antistatari.

All'udienza del 20.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Dalla documentazione in atti di causa risulta che l'intimazione di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica delle suindicate cartelle di pagamento e precisamente:

la cartella esattoriale n. 09720170132639371000 è stata notificata a mezzo PEC il 27/7/2017; la cartella esattoriale n. 09720170256661747000 è stata notificata a mezzo PEC il 16/1/2018; la cartella esattoriale n. 09720170268801378000 è stata notificata a mezzo PEC il 24/1/2018; la cartella esattoriale n. 09720180038549537000 è stata notificata a mezzo PEC il 13/3/2018; la cartella esattoriale n. 09720180109064662000 è stata notificata a mezzo PEC il 16/11/2018 ; la cartella esattoriale n. 09720190031916289000 è stata notificata a mezzo PEC il 25/1/2019; la cartella esattoriale n. 09720190064480142000 è stata notificata a mezzo PEC il 28/2/2019; la cartella esattoriale n. 09720190183151576000 è stata notificata a mezzo PEC il 3/9/2019 ; la cartella esattoriale n. 09720190190301155000 è stata notificata a mezzo PEC il 20/9/2019; la cartella esattoriale n. 09720190251171473000 è stata notificata a mezzo PEC il 23/11/2019; la cartella esattoriale n. 09720200049005935000 è stata notificata a mezzo PEC il 27/2/2020; la cartella esattoriale n. 097202000119754267000 è stata notificata a mezzo PEC il 30/9/2021; la cartella esattoriale n. 09720200119754368000 è stata notificata a mezzo PEC il 30/9/2021; la cartella esattoriale n. 09720200145910117000 è stata notificata a mezzo PEC il 6/12/2021; la cartella esattoriale n. 09720210059137254000 è stata notificata a mezzo PEC il 5/7/2022; la cartella esattoriale n. 09720210059137355000 è stata notificata a mezzo PEC il 7/6/2022 ; la cartella esattoriale n. 09720210130571160000 è stata notificata a mezzo PEC il 4/7/2022.

Trattandosi di crediti IRAP, IRES, IVA e IRPEF il termine di prescrizione è decennale, secondo l'orientamento univoco della Suprema corte (cfr. Cass. SS. UU. n. 23397 del 2016 e da ultimo ordinanza

Cass. n. 25094 del 2020), secondo cui i tributi erariali (come IRPEF, IVA, IRES, Imposta di registro e imposte ipo-catastali) si prescrivono nel termine di dieci anni decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica) o, se la cartella è stata impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza con cui viene dichiarata fondata la pretesa erariale, mentre per gli interessi e sanzioni il termine di prescrizione è quinquennale, salvo che non si tratti di sentenza passata in giudicato.

L'opposta intimazione di pagamento è stata notificata il 31/5/2023. In relazione a tale atto solo con riferimento a 4 cartelle esattoriali, ossia la n. 09720170132639371000 notificata il 27/7/2017, la n. 09720170256661747000 notificata il 16/1/2018, la n. 09720170268801378000 notificata il 24/1/2018 e la n. 09720180038549537000 notificata il 13/3/2018, tra la data della loro notifica e quella della notifica dell'intimazione impugnata è decorso un periodo di poco superiore ai cinque anni, senza però che il decorso del quinquennio abbia determinato la prescrizione dei crediti per l'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione legale della prescrizione ex art. 68 D.L. 18/2020, che ha sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie dall'8/3/2020 al 31/8/2021 e, mediante l'espresso richiamo all'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, ha altresì disposto che nello stesso periodo restassero sospesi anche i termini di prescrizione delle predette entrate, nonché quelli di decadenza, state la contemporanea sospensione ex lege anche di ogni attività di riscossione esattoriale.

Venendo poi all'esame della contestata validità dell'indirizzo PEC mittente non iscritto nei pubblici registri, osserva il Collegio che tale eccezione è infondata. Infatti, alla notifica degli atti della riscossione da parte del Concessionario si applica l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/73, che è norma speciale in materia di notifica di atti della riscossione, la quale subordina la validità della notifica all'unico requisito che l'indirizzo PEC del destinatario, ma non quello del mittente, sia stato estratto dal Registro INI-PEC.

Conseguentemente l'appello non merita accoglimento restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.500 a favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_3 dichiaratisi antistatari, legali dell'Agenzia Entrate e riscossione. Nulla in favore della Camera di commercio non costituita.

P.Q.M.

respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dell'agenzia per la riscossione liquidate in €. 3.500,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario. Nulla per le spese nei confronti della Camera di commercio